

Opuscolo n. 17

Avvocati e notai

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
DTF	Decisione del tribunale federale
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	Oggetto dell'imposta	7
1.1	Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero.	7
1.1.1	Attività imponibili	7
1.1.2	Attività non imponibili	7
1.2	Ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	8
2.	Luogo delle prestazioni di servizi.	9
3.	Assoggettamento	10
3.1	Assoggettamento individuale o collettivo	10
3.1.1	Assoggettamento individuale.	10
3.1.2	Assoggettamento collettivo	11
3.2	Partecipazione alla ripartizione dei costi dell'infrastruttura in caso di assoggettamento individuale	11
3.3	La comunione di spese quale semplice intermediaria.	13
3.4	N.IVA supplementare per i mandati comuni dello studio	13
4.	Calcolo dell'IVA	14
5.	Fatturazione	14
6.	Sistemi di rendiconto	17
6.1	Rendiconto secondo le controprestazioni convenute	17
6.2	Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute	17
7.	Segreto professionale.	18
8.	Contabilità.	19
9.	Aliquote saldo	20

Valevole fino al
31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. **Oggetto dell'imposta**

Giusta l'articolo 5 lettere b e d LIVA soggiacciono all'IVA segnatamente le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'imposta (art. 18 LIVA).

1.1 **Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero**

1.1.1 **Attività imponibili**

- consulenza giuridica in tutti i settori del diritto;
- amministrazione di patrimoni di qualsiasi genere (anche la consulenza per investimenti);
- stesura di pareri legali di ogni genere;
- attività di esecutore testamentario, esecuzione di divisioni ereditarie;
- rappresentanza delle parti in tutte le questioni giudiziali ed extragiudiziali, anche in caso di difesa d'ufficio, di assistenza giudiziaria oppure di attività di mediatore;
- pubblicazione (autenticazione) di negozi giuridici di qualsiasi genere e di dichiarazioni unilaterali di volontà (queste pubblicazioni sono di principio imponibili anche se sono stese da un pubblico notaio);
- gestione del segretariato per un'associazione.

1.1.2 **Attività non imponibili**

L'esercizio di **funzioni di arbitrato** è considerato un atto sovrano e di conseguenza non è imponibile (art. 23 cpv. 1 LIVA). Soggiace per contro all'IVA la controprestazione per la rappresentanza davanti a un tribunale arbitrale.

Le attività svolte dagli **"organi straordinari"** della procedura esecutiva, sotto il controllo delle autorità di vigilanza, sono pure considerate atto sovrano e non sono quindi imponibili (☞ promemoria "Uffici di esecuzione e fallimenti"). Lo stesso vale per la mercede per le attività di **tutore o curatore** (☞ opuscolo "Collettività pubbliche"). Vanno trattate in modo analogo anche le indennità corrisposte a **giudici istruttori straordinari, presidenti di tribunale straordinari** o titolari di funzioni analoghe, fintanto che l'attività viene svolta in base ad un mandato/incarico ufficiale e il compenso è stabilito secondo le direttive legislative (cantonali).

In simili casi (attività sovrana) l'opzione per l'imposizione delle cifre d'affari non è ammessa.

L'attività di **consigliere d'amministrazione, consigliere di fondazione** e di altre funzioni analoghe è considerata un'attività lucrativa dipendente (art. 21 cpv. 1 ultimo periodo LIVA). L'opzione per l'imposizione di queste cifre d'affari non è ammessa.

Le prestazioni nell'ambito della **formazione** sono di principio escluse dall'imposta (☞ opuscolo "Istruzione e ricerca"). L'AFC può autorizzare l'opzione per l'imposizione di queste cifre d'affari (art. 26 cpv. 1 lett. a LIVA).



I costi (materiali, prestazioni di servizio, spese d'esercizio e investimenti) sostenuti per la realizzazione di queste attività non imponibili non legittimano la deduzione dell'imposta precedente (☞ opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione").

1.2 Ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

In conformità dell'articolo 10 LIVA il destinatario contribuente ai sensi dell'articolo 24 LIVA deve imporre l'ottenimento di una prestazione di servizi purché

- a. si tratti di una prestazione di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario) che un'impresa non contribuente sul territorio svizzero e con sede all'estero esegue sul territorio svizzero, sempreché detta impresa non opti per l'imposizione ai sensi dell'articolo 27 LIVA, oppure
- b. si tratti di una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del prestatore) che il destinatario con sede sul territorio svizzero riceve dall'estero e impiega o utilizza sul territorio svizzero.

Secondo l'articolo 24 LIVA è assoggettato all'imposta chi ottiene alle condizioni stabilite dall'articolo 10 LIVA prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero per oltre 10'000 franchi per anno civile. Purché l'acquirente non sia già contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA, l'assoggettamento è limitato a tali prestazioni. Il contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA deve imporre nei rendiconti IVA ogni ottenimento di prestazioni di servizi. In caso di ottenimenti per un importo non superiore a 10'000 franchi per anno civile egli può nel contempo far valere nella stessa misura la deduzione dell'imposta precedente (art. 38 cpv. 1 lett. b LIVA).

Esempi

- *Uno studio legale contribuente percepisce a due riprese, durante lo stesso anno civile, lavori di traduzione da un'impresa con sede in Francia. L'impresa in questione emette due fatture di 7'500, rispettivamente 8'000 franchi. Lo studio dichiara e impone questi importi all'aliquota normale e può far valere la deduzione dell'imposta precedente se i lavori di traduzione vengono impiegati per scopi imponibili.*
- *Un avvocato chiede a un esperto domiciliato in Germania un parere legale in materia di responsabilità per danno da prodotti. Per tale parere paga 6'000 franchi. L'avvocato contribuente dichiara e impone la prestazione di servizi ottenuta all'aliquota normale. Nel contempo egli può dedurre la relativa IVA quale imposta precedente, indipendentemente dal fatto che il parere legale venga utilizzato per scopi imponibili o per altri scopi, purché l'insieme delle*

prestazioni di servizi ottenute da imprese con sede all'estero durante l'anno civile non superi 10'000 franchi.

2. **Luogo delle prestazioni di servizi**

Le prestazioni di servizi degli avvocati/notai sono considerate effettuate nel luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni di servizi. In assenza di simile sede o stabilimento è considerato luogo della prestazione di servizi il suo domicilio o il luogo dal quale il destinatario svolge la sua attività (art. 14 cpv. 3 lett. c LIVA, principio del luogo del destinatario).

Le prestazioni di servizi effettuate **in stretta relazione con immobili** valgono eseguite nel luogo in cui si trova il fondo, indipendentemente se la fattura è emessa a un destinatario con sede in territorio svizzero o all'estero. Sono comprese esclusivamente l'amministrazione o la stima dei beni immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d'architettura e d'ingegneria, inclusi i premi di partecipazione ai concorsi di progetti edili concreti (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA). I premi per la partecipazione a concorsi d'architettura senza progetti edili concreti sono trattati in funzione del principio del luogo del prestatore (art. 14 cpv. 1 LIVA). Sono tuttavia esclusi dall'IVA il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi come per esempio il diritto di prelazione o il diritto di superficie (art. 18 n. 20 LIVA).

Di principio, **tutte le altre prestazioni di servizi** effettuate in relazione a fondi valgono localizzate in funzione del principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA), così come p. es. le mere prestazioni di consulenza (in relazione all'acquisto, alla locazione o alla ricerca di oggetti immobiliari), la tenuta di processi (anche davanti a tribunali in materia di locazione) nonché le richieste di autorizzazioni secondo la Lex Koller. Le prestazioni di servizi effettuate comprovatamente a missioni diplomatiche, rappresentanti diplomatici, organizzazioni internazionali e simili non soggiacciono tuttavia all'IVA (art. 20 OLIVA).¹

Se con i documenti contabili e i giustificativi è comprovato che il luogo della prestazione di servizi è situata all'estero, le relative cifre d'affari non sono imponibili all'IVA (art. 20 cpv. 1 LIVA).

L'avvocato/notaio che effettua prestazioni di servizi all'estero può dedurre l'imposta precedente anche sui costi sostenuti per svolgere queste attività, che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero (art. 38 cpv. 3 LIVA).

☞ Per le informazioni riguardo al segreto professionale (art. 57 cpv. 2 LIVA) vedi la cifra 7.

3. **Assoggettamento**

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza scopo di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio in territorio svizzero superino complessivamente 75'000 franchi annui (art. 21 cpv. 1 LIVA).

Le imprese con una cifra d'affari annua fino a 250'000 franchi rientrano nell'eccezione dall'assoggettamento, a condizione che il saldo d'imposta dopo deduzione dell'imposta precedente (debito fiscale netto) non superi regolarmente 4'000 franchi annui (art. 25 cpv. 1 lett. a LIVA).

☞ Per quanto concerne il calcolo del debito fiscale netto, come pure l'inizio e la fine dell'assoggettamento vedi l'opuscolo "Assoggettamento all'IVA".

Su richiesta, l'AFC può autorizzare l'opzione per l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA secondo l'articolo 26 LIVA (p. es. prestazioni d'insegnamento). Fondandosi sull'articolo 27 LIVA, essa può pure autorizzare l'opzione per l'assoggettamento volontario delle imprese che non adempiono le condizioni per l'assoggettamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LIVA o che non sono assoggettate in base all'articolo 25 capoverso 1 LIVA.

3.1 **Assoggettamento individuale o collettivo**

Avvocati/notai che sono riuniti in seno a un unico studio possono costituire, in caso di associazione, diverse forme di società.

Se la società costituita è iscritta al registro di commercio, essa è assoggettata e di conseguenza va iscritta nel registro dei contribuenti IVA. In assenza d'una iscrizione al registro di commercio, i membri di uno studio possono iscriversi nel registro dei contribuenti IVA individualmente oppure come società semplice con un unico N.IVA. Una tale società semplice può risultare da una dichiarazione espressa di volontà o da atti concludenti.

3.1.1 **Assoggettamento individuale**

Un avvocato/notaio è assoggettato individualmente quando adempie tutte le seguenti condizioni:

- L'avvocato/notaio utilizza per la corrispondenza la propria carta da lettere. Se utilizza quella dello studio, deve firmare in nome proprio.
- La procura è rilasciata direttamente all'avvocato/notaio interessato. Qualsiasi indicazione concernente lo studio – anche se figura sull'intestazione – va evitata. I notai possono sostituire la procura con il sigillo.

- L'avvocato/notaio emette le fatture esclusivamente in suo nome. Egli può tuttavia utilizzare la carta da lettere che menziona, oltre al suo nome, anche quello dello studio (☞ cifra 5). Nelle sue fatture menziona il proprio conto bancario o conto corrente postale nonché il suo N.IVA.

3.1.2 **Assoggettamento collettivo**

Se una o più delle condizioni sopraelencate non sono adempiute, si tratta di uno studio nella forma di una società semplice che va iscritto come soggetto fiscale nel registro dei contribuenti IVA. Dal punto di vista dell'IVA l'esistenza di una simile forma giuridica dipende essenzialmente dal modo di agire verso l'esterno.

3.2 **Partecipazione alla ripartizione dei costi dell'infrastruttura in caso di assoggettamento individuale**

In presenza di più avvocati/notai assoggettati individualmente in seno a uno studio, si pone il problema della ripartizione, rispettivamente della rifatturazione dei costi delle prestazioni ottenute (infrastruttura) fra i vari membri dello studio. La ripartizione può essere fatta in due modi:

- a) Un avvocato/notaio acquista le prestazioni e/o assume il personale. Egli rifattura agli altri membri dello studio la loro quota alle spese. Questa quota soggiace all'IVA all'aliquota normale, tranne se l'avvocato/notaio non è assoggettato in base alla sua cifra d'affari totale.

L'avvocato/notaio che acquista e rifattura le infrastrutture e che conteggia l'imposta con il metodo effettivo può far valere l'intera deduzione dell'imposta precedente per le prestazioni acquisite. Per contro se conteggia l'imposta con il metodo delle aliquote saldo, egli non può effettuare alcuna ulteriore deduzione d'imposta precedente.

All'atto della rifatturazione dei costi dell'infrastruttura va consegnata ad ogni destinatario, per i suoi atti, una copia della fattura originale del fornitore con indicata la ripartizione dei costi.

- b) Gli avvocati/notai costituiscono una società (di principio una società semplice) che acquista le prestazioni e/o assume il personale. Essa rifattura i costi sostenuti ad ogni singolo membro dello studio. Se la società adempie le condizioni per l'assoggettamento secondo gli articoli 21 e 25 capoverso 1 lettera a LIVA oppure ha optato per l'assoggettamento in base all'articolo 27 LIVA, questa partecipazione ai costi è imponibile alla corrispondente aliquota d'imposta.

Come indizi per una società semplice valgono:


- l'iscrizione nell'elenco telefonico (stesso numero di telefono per tutti o più associati);
- la presenza di un segretariato comune e di locali comuni;
- l'impiego di personale che lavora per più associati;
- una biblioteca gestita e utilizzata in comune;
- l'affitto in comune dei locali utilizzati dallo studio.



È possibile costituire tre differenti pre-società: per le infrastrutture generali, il personale e l'affitto di locali. Per conformarsi al principio dell'imposta onnifase al netto si raccomanda tuttavia di raggruppare l'insieme delle prestazioni infrastrutturali (all'occorrenza: affitto di locali, personale e infrastrutture generali) quale entità economica in una sola pre-società.

Gli avvocati/notai che formano insieme una società infrastrutturale possono, quale ulteriore semplificazione, rinunciare all'iscrizione di questa pre-società nel registro dei contribuenti IVA. La pre-società non viene quindi assoggettata oppure, su richiesta, viene radiata dal registro dei contribuenti IVA. I singoli avvocati e notai che conteggiano l'imposta con il metodo effettivo non hanno alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle prestazioni infrastrutturali eseguite dalla pre-società. Questa semplificazione è applicabile tuttavia solo se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- tutti i membri della società infrastrutturale sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA;
- la pre-società esegue prestazioni solo ai suoi membri (e non ad altri terzi) e
- la rifatturazione avviene senza alcun supplemento².



☞ DTF non pubblicata del 29 giugno 2004, 2A.520/2003; riassunto in “Steuer-Revue / Revue fiscale 2005”, pagina 244.

3.3 **La comunione di spese quale semplice intermediaria³**

Se le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono svolte espressamente in nome e per conto del rappresentato, in base all’articolo 11 capoverso 1 LIVA l’operazione è compiuta direttamente fra il rappresentato e il terzo. In tal caso i membri dello studio possono acquistare le prestazioni dai prestatori con il nome con il quale sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA. In tal caso le prestazioni sono eseguite direttamente a loro e non alla comunione di spese. Nelle fatture originali vanno menzionati tutti i soci dello studio come pure il nome della comunione di spese. Inoltre va effettuata una ripartizione dei costi attribuiti a tutti i singoli avvocati/notai; il relativo documento va consegnato (in copia) ad ognuno di loro. In caso di conteggio dell’imposta con il metodo effettivo, è possibile esercitare la deduzione dell’imposta precedente.

3.4 **N.IVA supplementare per i mandati comuni dello studio⁴**

I singoli soci di uno studio legale possono – analogamente ad un consorzio del settore edile – operare nei confronti del committente (cliente) come società semplice e quindi costituire un nuovo ulteriore soggetto fiscale. In questo caso viene iscritta nel registro dei contribuenti IVA anche la società semplice. Essa può conteggiare l’imposta con il metodo effettivo o dell’aliquota saldo. Il nuovo soggetto fiscale non deve necessariamente includere tutti gli avvocati dello studio.

3 Precisazione della prassi

4 Precisazione della prassi

4. Calcolo dell'IVA

L'IVA è calcolata sulla **controprestazione** (art. 33 cpv. 1 LIVA). Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi anche se sono fatturati separatamente (p. es. spese postali e telefoniche, copie, spese di volo e d'albergo in Svizzera o all'estero, fatturati separatamente). In caso di fornitura o di prestazione di servizi a persone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 33 cpv. 2 LIVA).

Non fanno parte della controprestazione gli importi corrispondenti a **tributi di diritto pubblico** che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo (p. es. tasse del registro fondiario, spese giudiziarie), nella misura in cui li fatturi separatamente (art. 33 cpv. 6 lett. a LIVA).

☞ Esempi di fatturazione: vedi cifra 5.

Non fanno neppure parte della controprestazione le **"somme affidate"** all'avvocato/notaio per venir (ri)trasferiti. Queste somme vanno contabilizzate separatamente dai conti ricavi (☞ cifra 6.1). Di regola, a dipendenza delle rispettive direttive cantonali, per queste operazioni vanno tenuti conti clienti separati.

Inoltre, non fa parte della controprestazione l'importo addossato o assegnato a titolo di **ripetibili** in seguito a una decisione o transazione giudiziale a una delle parti. Esso costituisce un risarcimento del danno propriamente detto (☞ promemoria "Pretese di risarcimento del danno"). Per contro è di principio imponibile la controprestazione pagata dal cliente⁵.

5. Fatturazione

Su richiesta, il contribuente emette ai suoi clienti a loro volta contribuenti una fattura dettagliata che adempie i requisiti dell'articolo 37 LIVA. Nelle fatture concernenti forniture o prestazioni di servizi imponibili ad aliquote d'imposta differenti, va indicata la ripartizione della controprestazione per genere di operazioni (art. 37 cpv. 2 LIVA).

☞ Esempio di nota di credito: vedi nm. 771.

⁵ Precisazione della prassi

Esempi**a) Fatturazione in caso di assoggettamento collettivo**

<i>Rossi, Bernasconi & Bianchi Avvocati</i>	
<i>Renato Rossi Carlo Bernasconi Alfonso Bianchi</i>	<i>Bellinzona, 6 giugno 2007</i>
<i>Viale Portone 6500 Bellinzona N.IVA 999'999 CCP 88-88888-8</i>	<i>Signora Claudia Guarisco Estetista Via dei Platani 6900 Paradiso</i>
 Nota d'onorario	
<i>Nostre prestazioni dal 15 febbraio al 30 maggio 2007</i>	
	IVA 0% IVA 7,6%
<i>Onorario</i>	<i>fr. 21'520.00</i>
<i>Spese</i>	<i>fr. 2'152.00</i>
<i>Spese giudiziarie ed altre tasse</i>	<i>fr. 2'500.00</i>
	<hr/>
	<i>fr. 23'672.00</i>
	<i>fr. 2'500.00</i>
<i>Totale (incluso 7,6% IVA di fr. 23'672.00)</i>	<i><u>Fr. 26'172.00</u></i>

b) Fatturazione in caso di assoggettamento individuale

*Cattaneo, Bernaschina & Associati
Avvocati e notai*

*Filippo Cattaneo, avvocato
Via della Pace
6900 Lugano
N.IVA 888'888
CCP 99-99999-9*

Lugano, 6 giugno 2007

*Pierpaolo Fontana SA
Via S. Michele
6806 Sigrino*

Nota d'onorario

Mie prestazioni dal 1° marzo al 30 aprile 2007

<i>Esame dell'incarto</i>	<i>fr. 800.00</i>
<i>Stesura di una convenzione</i>	<i>fr. 1'200.00</i>
<i>Diverse conversazioni telefoniche</i>	<i>fr. 100.00</i>
<i>Colloqui</i>	<i>fr. 950.00</i>
<i>Spese</i>	<i>fr. <u>50.00</u></i>
	<i>fr. 3'100.00</i>
<i>IVA 7,6%</i>	<i>fr. <u>235.60</u></i>
<i>Totale intermedio, incluso 7,6% IVA</i>	<i>fr. 3'335.60</i>
<i>Spese giudiziarie ed altre tasse (0% IVA)</i>	<i>fr. <u>2'500.00</u></i>
<i>Totale</i>	<i>fr. <u>5'835.60</u></i>

6. Sistemi di rendiconto

6.1 Rendiconto secondo le controprestazioni convenute

Di principio il rendiconto IVA è allestito secondo le controprestazioni convenute (art. 44 cpv. 1 LIVA). Il contribuente dichiara perciò le cifre d'affari risultanti dalle forniture e dalle prestazioni di servizi nel periodo di rendiconto nel corso del quale emette la fattura. La fatturazione avviene al più tardi tre mesi dopo l'esecuzione della prestazione (art. 43 cpv. 1 lett. a n. 1 LIVA).

In caso di pagamenti anticipati come pure di forniture e prestazioni di servizi senza emissione di fattura o con emissione tardiva della stessa, il credito fiscale sorge al momento dell'incasso della controprestazione (art. 43 cpv. 1 lett. a n. 3 LIVA).

Gli anticipi vanno dichiarati al momento dell'emissione della fattura, in assenza di una fattura, al momento in cui avviene l'incasso della controprestazione. Per anticipo va intesa la somma versata all'avvocato/notaio a titolo di acconto e che gli procura una liquidità per realizzare il mandato. L'anticipo può essere, in parte, destinato a pagare le **spese giudiziarie** o altre **tasse** che non fanno parte della controprestazione imponibile (art. 33 cpv. 6 lett. a LIVA). Anche in tal caso l'intero anticipo è imponibile all'IVA. L'avvocato/notaio può tuttavia effettuare la necessaria rettifica in un successivo rendiconto IVA (art. 44 cpv. 2 LIVA). Per evitare l'imposizione a titolo di anticipi, le spese giudiziarie e le altre tasse possono venir fatturate separatamente (art. 33 cpv. 6 lett. a LIVA).

È pure necessario fare una distinzione fra gli anticipi e le "**somme affidate**" da o per i clienti. Tali somme si limitano a transitare sul "conto clienti" dell'avvocato/notaio senza aver nulla a vedere con l'esecuzione del mandato (p. es. in vista di una transazione immobiliare o a titolo di risarcimento del danno). Tali somme non costituiscono degli anticipi di spese e non fanno di conseguenza parte della controprestazione imponibile, qualora:

- nell'ambito del diritto cantonale vigente sono collocati separatamente dai propri averi su un conto cliente (intestato a nome del cliente), oppure
- contabilmente sono registrati in modo palesemente separato dai propri mezzi.

Sui costi sostenuti per effettuare operazioni imponibili il contribuente può far valere la **deduzione dell'imposta precedente** nel periodo di rendiconto nel corso del quale ha ricevuto la relativa fattura (art. 38 cpv. 7 lett. a LIVA).

6.2 Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute

L'AFC autorizza il contribuente **che lo richiede** ad allestire i rendiconti IVA secondo le controprestazioni ricevute, se per ragioni inerenti alla sua contabilità questo sistema gli è più semplice (art. 44 cpv. 4 LIVA). L'AFC può obbligare il contribuente a conteggiare l'imposta secondo questo sistema (art. 44 cpv. 5 LIVA).

L'avvocato/notaio dichiara le cifre d'affari realizzate con le forniture di beni e prestazioni di servizi nel periodo di rendiconto nel corso del quale incassa la controprestazione, indipendentemente dal momento della fornitura di beni o della prestazione di servizi o da quello della fatturazione. Ciò vale anche in caso di anticipi (art. 43 cpv. 1 lett. b LIVA). La controprestazione può consistere anche nella compensazione di crediti, nella permuta o nella cessione a titolo di pagamento.

☞ Per informazioni riguardo alle **“somme affidate”** da o per i clienti vedi la cifra 6.1.

L'avvocato/notaio che conteggia l'IVA in base alle controprestazioni ricevute può effettuare la **deduzione dell'imposta precedente** nel periodo di rendiconto nel corso del quale ha pagato la fattura (art. 38 cpv. 7 lett. a LIVA).



Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute è la tenuta della contabilità, sia per quanto riguarda i costi sia per quanto riguarda i ricavi, in funzione del movimento finanziario.

7.

Segreto professionale

Il contribuente è tenuto a indicare coscientemente all'AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l'accertamento dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta (art. 57 cpv. 1 LIVA). Gli accertamenti concernenti terzi (clienti) fatti in occasione di un controllo presso un avvocato/notaio possono essere utilizzati unicamente per l'applicazione dell'IVA (art. 62 cpv. 3 LIVA per analogia).

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge (art. 57 cpv. 2 LIVA). Sebbene siano tenuti a osservare un segreto professionale tutelato dalla legge, gli avvocati/notai hanno l'obbligo di presentare i loro libri e le loro annotazioni. Possono tuttavia celare, o sostituire con codici, i nomi dei clienti nonché i loro indirizzi (p. es. strada, via). Il luogo di domicilio deve per contro rimanere visibile. Nei casi dubbi, il presidente del Tribunale amministrativo federale designa, su richiesta dell'AFC o dell'avvocato/notaio, esperti neutri come organi di controllo (art. 57 cpv. 2 LIVA).

Il segreto professionale riguarda tuttavia **unicamente le prestazioni tipiche** degli avvocati/notai, ossia si limita ai fatti che gli sono affidati dai clienti e che gli consentono di eseguire il mandato, o ai fatti di cui egli è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. In base alle circostanze va esaminato, nel caso concreto, se l'avvocato/notaio può invocare il segreto professionale (☞ DTF 114 III 105, 112 Ib 606). Per esempio la gestione patrimoniale e la gestione di fondi non sono per principio attività specifiche degli avvocati/notai, a meno che non sono connessi a una liquidazione o a una divisione successoria (☞ DTF 112 Ib 606).

Va segnalato che le persone incaricate dell'esecuzione della LIVA, o che sono chiamate a prestarvi concorso, sono tenute a mantenere il segreto su quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, nonché a negare la consultazione di atti ufficiali (art. 55 cpv. 1 LIVA). Tuttavia ciò non vale per l'assistenza amministrativa in materia fiscale (art. 54 cpv. 1 LIVA).

8. Contabilità

Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento, per il calcolo dell'imposta sulla cifra d'affari e delle imposte precedenti deducibili (art. 58 cpv. 1 LIVA). L'obbligo di conservazione dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d'affari e degli altri documenti è di dieci anni (è fatto salvo l'art. 962 cpv. 2 CO). I documenti commerciali relativi a beni immobiliari vanno invece conservati per 20 anni. Se allo scadere del termine di conservazione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae fino al compimento della prescrizione (art. 58 cpv. 2 LIVA, nm. 943 segg.).

Tutti i contribuenti, indipendentemente dall'obbligo di tenere una contabilità in base al CO, allestiscono, alla fine di ogni esercizio commerciale, i seguenti documenti:

- elenchi dettagliati dei debitori e creditori;
- distinte dettagliate relative ai lavori e alle prestazioni di servizi iniziati e non ancora fatturati;
- distinte dettagliate degli anticipi e delle "somme affidate" da e per i clienti.

Anche se non è sottoposto all'obbligo della tenuta della contabilità secondo il CO, l'avvocato/notaio deve rilevare le operazioni commerciali effettuate durante l'anno in libri ausiliari. Ciò comporta la tenuta di libri cassa, banca e posta, nonché l'elencazione delle fatture emesse e ricevute. Il contribuente è pure tenuto ad allestire delle distinte riguardanti gli attivi e i passivi, le entrate e le uscite, nonché i prelevamenti e i versamenti privati (☞ nm. 878 segg.).

Se non sono tenuti conti individuali debitori e creditori, sulle copie delle fatture ai clienti e sulle fatture dei prestatori vanno annotati il modo di pagamento, la data del pagamento e l'importo pagato.

Ogni singola operazione commerciale deve poter essere seguita facilmente e con certezza in base ai giustificativi, dalla registrazione nei libri ausiliari e contabili fino al rendiconto IVA, rispettivamente fino alla chiusura annuale e viceversa.

In quanto detentori del segreto professionale, gli avvocati/notai possono celare il nome dei loro clienti o sostituirli con dei codici (art. 57 cpv. 2 LIVA). Il luogo di domicilio deve per contro rimanere visibile (☞ cifra 7).

Le controprestazioni per le prestazioni effettuate all'estero vanno sempre contabilizzate separatamente oppure registrate separatamente nei libri ausiliari.

9. Aliquote saldo

Gli avvocati/notai con una cifra d'affari annua imponibile determinante fino a **3 milioni di franchi** e un debito fiscale netto non superiore a **60'000 franchi** hanno la possibilità di conteggiare l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo.

Nei rendiconti IVA le aliquote saldo vanno usate come moltiplicatori: il totale di tutte le cifre d'affari imponibili, compresa l'IVA, è dichiarato e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicato con l'aliquota saldo. Nelle fatture ai clienti vanno per contro menzionate le aliquote d'imposta legali secondo l'articolo 36 LIVA corrispondenti alle prestazioni.

L'applicazione delle aliquote saldo evita il calcolo dell'imposta precedente. Inoltre l'IVA va conteggiata solo semestralmente invece che trimestralmente.

Il contribuente che vuole conteggiare l'imposta con le aliquote saldo deve mantenere questo metodo di rendiconto durante cinque anni. Se al momento dell'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA rinuncia all'applicazione dell'aliquota saldo, può per principio scegliere questo metodo di rendiconto solo dopo un periodo di cinque anni (art. 59 cpv. 3 LIVA).



Non è ammessa l'applicazione parallela di aliquote saldo e dell'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta in base all'articolo 18 LIVA.

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Aliquote saldo".